

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445**

Il/La sottoscritto/a BROCCIA GIAMPAOLO, nato/a a MOGORO il 11/02/1951
e residente in MOGORO Viale TRIESTE, 6 nella qualità di rappresentante legale dell'Associazione
denominata P.A. VOLONTARI MARMILLA
con sede in MOGORO consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

☒ che il numero dei lavoratori dipendenti alle prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura impiegati
nell'attività non è superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Inoltre

DICHIARA

Che sono conformi agli originali in possesso del sottoscritto le copie seguenti atti allegati alla presente
dichiarazione per farne parte integrante:

- ☒ lo Statuto modificato - a seguito dei rilievi dell'ufficio del Registro Regionale Associazioni di Promozione
Sociale/RUNTS della Regione Sardegna - a seguito di delibera assembleare avvenuta in data 18/12/2022
(CAMPO OBBLIGATORIO) - e registrato all'Agenzia delle Entrate;
- ☒ Documento comprovante l'avvenuta registrazione all'Agenzia delle Entrate dello Statuto modificato a seguito
dei rilievi dell'ufficio RUNTS della Regione Sardegna;

Indicare eventuali altri documenti trasmessi

- ☐ _____
- ☐ _____

allegato/i alla domanda di iscrizione/trasmisione relative integrazioni dell'Associazione medesima al Registro
delle Associazioni di promozione sociale della Regione Sardegna, é/sono copia/e conformi all'originale IN
PROPRIO POSSESSO.

Mogoro 21/01/2023
(luogo e data)



Giampaolo Broccia
(firma del rappresentante legale)

Allega:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità in caso di firma autografa (non necessaria in caso di sottoscrizione mediante firma digitale o altra forma di firma prevista dall'articolo 65, D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii).

L'anno 2022 addì 18 del mese di Dicembre, nella sede sociale della Associazione P.A. Volontari Marmilla Mogoro, sita in via Velio Spano 3, si è tenuta l'assemblea straordinaria dei soci con i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1) Modifiche statuto.

La stessa non si è potuta svolgere in prima convocazione alle ore 09.30 del 17 Dicembre perché andata deserta.

Alle ore 19.30 in seconda convocazione il presidente Sig. Giampaolo Broccia dichiara aperta l'assemblea alla quale sono presenti 30 soci (Broccia Giampaolo, Marchetti Walter, Cancedda Francesco, Vacca Ignazio, Maccioni Efisio, Melis Antonello, Ghiani Felice, Martis Silvestro, Ibba Stefano, Leo Sabrina, Garau Ilenia, Puddu Rita, Maccioni Stefano, Stellato Rosaria, Serra Federica, Piras Alberto, Carta Roberto, Sanfilippo Samuele, Doro Isabel, Figus Marco, Garau Daniela, Incani Alessia, Melis Andrea, Muscente Simone, Putzolu Monica, Broccia Maura, Cappai Rossana, Corrias Beatrice, Sanna Rita, Piras Giada)

All'unanimità vengono nominati Maccioni Stefano come presidente dell'assemblea e segretario Serra Federica, come scrutatori per le votazioni palesi Ibba Stefano e Martis Silvestro.

In riferimento al procedimento di verifica finalizzato all'iscrizione nel RUNTS degli enti iscritti nei Registri regionali di settore (art. 54 CTS e art. 31 DM106/2020), il sig. Ignazio Vacca da lettura delle modifiche da apportare allo statuto richieste dalla Regione Sardegna Ufficio Regionale del RUNTS.

In base alle richieste formulate dalla Regione Sardegna Ufficio Regionale del RUNTS

Si apportano le seguenti modifiche:

Punto 2) Con riferimento all'esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, l'art. 4 dello statuto dovrà essere integrato dalla previsione dell'organo sociale preposto alla loro individuazione, come disposto dalla Circ. Min. Lav. N. 20/2018
In base all'adeguamento richiesto la modifica viene approvata all'unanimità.

Punto 3) Dall'analisi dello Statuto emerge che negli altri settori di cui all'art. 4 lett. b) sono state indicate attività di interesse generale, tra le quali anche la protezione civile, da elencare all'art. 4.1 dello stesso. Al riguardo, si precisa che per poter svolgere attività di protezione civile è necessario essere iscritti al Registro Regionale del Volontariato della Protezione Civile sez. territoriale della Sardegna;
In base all'adeguamento richiesto la modifica viene approvata all'unanimità.

Punto 4) L'art. 11 dello Statuto dovrà essere integrato con la previsione di cui all'art. 8 comma 1 del CTS, secondo il quale tutto il patrimonio deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
In base all'adeguamento richiesto la modifica viene approvata all'unanimità.

Punto 5) Occorre riformulare l'art. 25.2 dello Statuto in base all'art. 9 del CTS.
In base all'adeguamento richiesto la modifica viene approvata all'unanimità.

Alle 20.45 il presidente visto che non essendoci altro da discutere dichiara chiusa l'Assemblea.

IL SEGRETARIO

Serra Federica

IL PRESIDENTE

Broccia Giampaolo

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio Territoriale di Cristano

Registrato il 20 GEN. 2023 al n. 58 Serie 3

Esatti Euro. EVENTE



IL DIRETTORE TERRITORIALE

Firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI MARMILLA

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile ed al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., l'Associazione di Volontariato denominata **"PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI MARMILLA"**, con sede legale nel Comune di Mogoro, attualmente in Via Velio Spano n. 3. Il trasferimento della sede legale, deliberata dall'organo competente, non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo OdV a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Regionale del Volontariato nelle more della costituzione del RUNTS

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 15, co.3).

L'emblema dell'associazione è costituito dal LOGO e denominazione.

Art. 2

Principi associativi fondamentali

1. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del Codice del Terzo Settore.
2. L'Associazione intende perseguire una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
3. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo

4. personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3

Scopi associativi

1. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4

Attività



1. Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 3 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5, co.1, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende svolgere e/o promuovere in particolare:

- a) per gli interventi e prestazioni sanitarie: servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza; servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza; gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali; servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche; donazione di sangue e organi; iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la



protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni; organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà; assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

b) negli altri settori: attività culturali, sportive, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale; organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento; organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto; promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale; promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,

e, comunque, per tutte le attività di cui ai precedenti punti 1 e 2, in via generale: svolgere eventi, manifestazioni, convegni, interventi operativi in autonomia o in coordinamento o a supporto con altre organizzazioni, enti o amministrazioni pubbliche, raccolta di derrate alimentari, e altri beni di necessità per le persone svantaggiate, realizzazione di pubblicazioni.

3. L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui ai precedenti punti. L'esercizio di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale è facoltativo; tuttavia, qualora l'Ente intenda esercitarlo, esso è subordinato, ai sensi dell'articolo 6 del codice, a due condizioni:

- a) Che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale;
- b) Che sia consentito dall'atto costitutivo o dallo statuto.
- c) La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

4. Per le attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale

attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

Art. 5

Volontariato e lavoro retribuito

1. Le attività di cui all'art.4, sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal C.D..
3. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
4. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
5. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
6. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 6

Soci

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato, che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7.
3. Sono soci contribuenti ordinari e sostenitori, coloro che versano una quota annuale.
4. Sono soci volontari (Attivi) i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.
5. Sono soci benemeriti, per particolari interventi o donazioni in favore dell'associazione, di Soci onorari per meriti associativi.
6. I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Art. 7

Criteri di ammissione ed esclusione

L'ammissione di un nuovo socio, regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività

1. d'interesse generale svolta, viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa lettera.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
6. La qualità di Socio si perde:



- a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
- b) per esclusione conseguente a comportamento gravemente indecoroso e/o contrastante gli scopi e finalità dell'Associazione, di cui all'art. 3;
- c) per reiterata mancata partecipazione ad attività dell'Associazione;
- d) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, alla scadenza del 31 marzo di ciascun anno;
- e) per causa di morte.

7. L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

8. E' ammesso il ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione d'esclusione o decadenza, a mezzo raccomandata A/R o PEC.

9. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

11. I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della ricezione della comunicazione di cui al punto 7. Quello di cui alla lettera d) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Art. 8

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

- a) I soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;



- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del suo Regolamento, ove predisposto e delle deliberazioni e delle direttive assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- al pagamento della quota associativa di ciascun anno entro il termine annualmente previsto stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 9

Incompatibilità

1. Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.
2. Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art.10

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
 - c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) Contributi di pubblici e privati;
 - c) Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) Contributi di organismi internazionali;



- e) Donazioni, lasciti testamentari e oblazioni;
- f) Rendite patrimoniali e finanziarie;
- g) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
- h) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- i) attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

Art.11

Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno venti giorni prima dell'assemblea può essere consultato da ogni associato.
2. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.
5. Al superamento dei limiti di cui all'art.14, co.2, del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, devono essere pubblicati annualmente nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui l'associazione aderisce. Gli stessi siti devono essere aggiornati.



6. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori al limite indicato dall'art.13, CO.2, del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa.

Art. 12

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Collegio dei probiviri, se costituito;
 - e. Collegio dei revisori dei conti;
 - f. l'Organo di controllo, obbligatorio al superamenti dei limiti di cui all'art.30, co. 2), del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g. Revisore legale dei conti, obbligatorio al superamenti dei limiti di cui all'art.31 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 13

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

1. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
2. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di due associati.
3. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, previa precedente decisione dell'Assemblea, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.



4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età o da un altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
9. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 14

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati per delega ed è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
3. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci il Presidente;



- d. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - e. elegge i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
 - f. al superamento dei limiti di cui al D.Lgs.117/ 2017 e quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, elegge l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti.
 - g. se ritenuto necessario il Collegio dei Probiviri, ne elegge i membri;
 - h. revoca i componenti degli organi sociali;
 - i. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - j. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - k. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - l. approva l'eventuale Regolamento attuativo dello Statuto proposto dal Consiglio Direttivo e le sue variazioni;
 - m. ratifica le delibere del Consiglio direttivo relative alla determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari
 - n. determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per coloro che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate nelle modalità previste dall'art. 4 del presente Statuto;
 - o. delibera sui ricorsi per l'esclusione dei soci;
 - p. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - q. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - r. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.
 - s. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto.
4. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art 13, con un preavviso di almeno 7 giorni.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 16

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari, da un minimo di 5 sino a un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo. Non possono essere eletti tra i consiglieri, soggetti con grado di parentela e affini entro il quarto grado.
3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione, elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Tesoriere e il Segretario. Può nominare inoltre un Direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci. Può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione. Le funzioni del Tesoriere, del Segretario, del Direttore sanitario e degli altri Direttori eventualmente nominati, sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.



4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - c. definisce i criteri per l'accettazione delle domande di nuove adesioni in presenza dei previsti requisiti e provvede alla relativa ratifica;
 - d. delibera l'esclusione dei soci, in base ai criteri di cui all'art.7;
 - e. delibera le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari, da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea;
 - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
 - g. approva i rimborsi previsti per gli associati e coloro che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 4 dello Statuto;
 - h. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - i. delibera la partecipazione a bandi di gara e similari;
 - j. delibera la sottoscrizione di contratti di affitto e di concessione di locali e luoghi;



- k. delibera l'iscrizione dell'Associazione nei registri ed albi previsti per l'effettuazione delle attività di cui all'art. 4.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente che ne è componente effettivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta al mese e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.
10. La convocazione è inoltrata per iscritto anche in forma elettronica/telematica con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. Questi ultimi possono intervenire nel Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di videoconferenza, ove previsti.
11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.
13. Il Direttore sanitario o gli altri Direttori eventualmente nominati, quando non siano consiglieri eletti dall'assemblea, partecipano alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed hanno facoltà di proposta e di parola. Nelle materie di competenza del Direttore sanitario o degli altri Direttori eventualmente eletti, per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del loro parere obbligatorio e vincolante.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma che precede avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Presidente

1. Il Presidente, eletto dall'Assemblea, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. Si avvale del Segretario per l'effettuazione della propria attività, il quale sovrintende all'attività logistico-amministrativa dell'Associazione.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
5. In caso di profondo dissenso con gli altri componenti il Consiglio Direttivo può convocare l'Assemblea ordinaria cui rimettere la decisione sulla causa del contrasto.



Art. 18

Il Collegio dei probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti l'Associazione e/o uno o più soci o volontari e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili 2 volte.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.

4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 19

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria degli associati, tra soggetti dotati di adeguata professionalità, anche non soci. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.
3. Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.
4. I revisori dei conti partecipano di diritto all'Assemblea degli associati e alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto

Art. 20

Organo di controllo

1. Se vengono superati i limiti di cui all'art.30, co. 2) del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., ovvero quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 dello stesso decreto legislativo, l'Assemblea, in sostituzione del Collegio dei revisori dei conti di cui all'art.15 dello Statuto, procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto



legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21

Revisore legale dei conti

1. Salvo quanto previsto dal punto 3 dell'art.15, quando siano superati i limiti di cui all'art.31, del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea degli associati procede alla nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 22

Libri sociali

1. E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali
- d) registro dei volontari.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.



Art. 23

Sezioni

1. Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 24

Regolamenti

1. Il regolamento generale:

- a) stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo; individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- b) determina le competenze del Tesoriere, del Segretario, del Direttore sanitario, degli altri Direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- c) regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

2 In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 25

Scioglimento dell'associazione

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017 e ss. mm.e ii.

2. Nel caso alcuni soci intendessero continuare l'attività dell'associazione i beni mobili e immobili vengono trasferiti a Loro per il proseguo dei servizi. Qualora non si riuscisse dell'intento si lasciano i beni ad altri Enti del terzo settore operanti in identico o analogo settore del territorio.

3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017, e salva diversa



destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 26

Norme finali e transitorie

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia e del Codice etico, di cui all'art. 8 del Regolamento allegato.



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di Oristano
Registrato il 20 GEN. 2023 al n. 58 Serie 3
Esatti Euro: ESENTE



IL DIRETTORE TERRITORIALE

Firma su delega del Direttore Provinciale